



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali
N. 207 DEL 13/08/2020**

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE FERRAGOSTO 2020 - DIVIETO DI DETENZIONE E TRASPORTO LEGNA, BOTTIGLIE DI VETRO E SUPERALCOLICI, MATERIALI DA CAMPEGGIO E BIVACCO - REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO E SOSTA - DIVIETO ASSOLUTO DI ASSEMBRAMENTO - DELIMITAZIONE E CHIUSURA SPIAGGE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO CHE nel periodo di ferragosto, con particolare riferimento alla notte fra il 14 ed il 15 Agosto, le spiagge del litorale di Termini Imerese, vengono prese d'assalto da un numero esorbitante di persone, tra cui è invalsa la consuetudine di procedere all'accensione incontrollata di falò, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 01 Giugno 2007;

RILEVATO, inoltre, che in occasione del Ferragosto tutto il litorale è ridotto in uno stato degradante che danneggia la vocazione turistica del paese;

ATTESO CHE negli anni precedenti, nel periodo di Ferragosto, è invalsa la consuetudine di accampamenti con apposizione di tende e di falò che causano, oltre una situazione di preoccupante ordine pubblico, anche problemi di ordine igienico-sanitarie, resi ancora più preoccupanti in vista della emergenza sanitaria in atto, per la diffusione del virus Covid-19;

VISTE le numerose segnalazioni da parte di residenti che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e di ogni altro tipo di rifiuto, al di fuori degli appositi contenitori ed i numerosi interventi sanitari effettuati negli anni passati in coincidenza con questi eventi;

CONSIDERATO, inoltre, che, a causa dell'alto numero di fuochi accesi negli anni passati, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle forze dell'ordine;

RITENUTO, che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui (tizzoni ardenti) dell'attività di accensione dei fuochi;

RILEVATO CHE nel predetto periodo di ferragosto, è invalsa la consuetudine di migliaia di giovani di radunarsi sulle spiagge libere, con conseguente concreto pericolo di creare occasioni di assembramento non controllabili, né contrastabili, anche in considerazione dell'esiguo numero di forze dell'ordine e di personale volontario preposto alla sorveglianza;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VALUTATO, che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti vietati dal Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale potenzialmente idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività;

CONSIDERATA, inoltre, la dichiarazione di stato di emergenza sanitaria da Covid-19, di cui al D.L. 19/2020, convertito in Legge n. 35/2020, e prorogata, con D.L. 83/2020, sino al 15 Ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 01 Agosto 2020;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 31 del 9 Agosto 2020 del Presidente della Regione Sicilia;

VISTA la nota prot. n. 103936 dell'11/08/2020 con la quale la Prefettura di Palermo ha fornito indicazioni operative in vista dell'approssimarsi del ferragosto demandando ai Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni di adottare apposite misure volte a prevenire la diffusione del contagio;

RITENUTO, necessario provvedere al fine di evitare assembramenti vietati dalla normativa emergenziale in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19;

VISTO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, che recita In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all'art .117 (Interventi d'urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.;

ORDINA

adottare nel territorio comunale le seguenti limitazioni e/ o divieti:



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- 1) **VIETARE** dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020, **l'accesso o la balneazione ovvero qualsiasi forma di assembramento di persone nelle spiagge ricadenti nel territorio comunale, compresi i lidi privati a concessione demaniale**, atteso che non può essere assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di cui alla normativa emergenziale in tema di sicurezza pubblica, al fine di garantire una adeguata prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19, nonché, ai sensi dell'art 2, comma 3, della richiamata ordinanza contingibile ed urgente n. 31 del Presidente della Regione Siciliana;
- 2) **VIETARE** dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020 la sosta, ambo i lati, nella via Lungomolo; è fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia, di protezione civile e soggetti autorizzati, con istituzione della rimozione forzata per i veicoli condotti da eventuali trasgressori;
- 3) **VIETARE** dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020 la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulle spiagge del litorale di Termini Imerese;
- 4) **VIETARE** dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020 la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto di tende, tendaggi, gazebi e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'apposizione di tende e accampamenti di qualsiasi tipo e genere sulle spiagge ed il litorale di Termini Imerese;
- 5) **VIETARE** dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020 **la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche**, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno del locale e fatta salva l'attività lavorativa dei distributori all'ingrosso delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti in loco, purchè adeguatamente dimostrata con relativo D.D.T.;
- 6) **DIVIETO DI VENDITA** a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale di Termini Imerese, anche per asporto, **di bevande in bottiglie di vetro** dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020;
- 7) **DIVIETO DI VENDITA** a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale di Termini Imerese anche per asporto, **di bevande superalcoliche** dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020; è fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno del locale, con l'obbligo di non superare il 40 % dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato;
- 8) **DIVIETO DI INTRODURRE**, a chiunque, bevande in bottiglie di vetro nelle spiagge di Termini Imerese;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- 9) **DIVIETO** di detenzione di alcolici e superalcolici o bibite in vetro al di fuori dei pubblici esercizi;
- 10) **DIVIETO** di apposizione di tende ed accampamenti di qualsiasi genere che possa occupare la spiaggia ed il litorale;
- 11) **DIVIETO ASSOLUTO** di accensione fuochi e falò nel litorale e nelle spiagge;
- 12) **OBBLIGO** in capo ai gestori degli stabilimenti balneari che insistono nel litorale di Termini Imerese, dalle ore 19.00 del 14 Agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 Agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 Agosto alle ore 07.00 del 16 Agosto 2020, di transennare gli stabilimenti per non permettere l'accesso alle spiagge libere di cui alla presente Ordinanza, mediante attraversamento delle spiagge in concessione ai titolari di stabilimenti balneari , provvedendo, conseguentemente ad adeguata vigilanza e pulizia dei tratti di spiaggia di cui alle rispettive concessioni demaniali;
- 13) **OBBLIGO** in capo ai gestori degli stabilimenti balneari che insistono nel litorale di Termini Imerese di trasmettere al Comune di Termini Imerese ed al Commissariato di Termini Imerese eventuali comunicazioni inerenti manifestazioni, spettacoli di intrattenimento di qualsiasi tipo e/o genere, entro 72 ore prima dalla data di svolgimento con allegato eventuale provvedimento autorizzativo da parte della competente Autorità di P.S.;
- 14) **OBBLIGO** in capo ai gestori degli stabilimenti balneari che insistono nel litorale di Termini Imerese di trasmettere al Comune di Termini Imerese ed al Commissariato di Termini Imerese, in caso di manifestazioni, spettacoli di intrattenimento di qualsiasi tipo e/o genere, di procedere ad adeguata prevendita , stabilendo preventivamente il numero massimo di avventori, in ossequio alle disposizioni anti Covid-19, da ultimo emanate, avendo cura di non superare il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato;
- 15) **OBBLIGO** in capo ai gestori degli stabilimenti balneari che insistono nel litorale di Termini Imerese di trasmettere al Comune di Termini Imerese ed al Commissariato di Termini Imerese, , entro le ore 14.00 del 14 Agosto 2020, i rispettivi piani anti Covid-19, con comunicazione della capienza massima di ogni stabilimento balneare, avendo cura di non superare il 40 % dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato;
- 16) **OBBLIGO** in capo ai gestori dei parcheggi privati che insistono nel litorale di Termini Imerese di trasmettere al Comune di Termini Imerese ed al locale Commissariato di Termini Imerese, entro le ore 14.00 del 14 Agosto 2020, comunicazione della capienza massima di autoveicoli, avendo cura di non favorire situazioni di assembramento;
- 17) Che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, assicurino il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.

AVVERTE



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti;
- che l'inosservanza delle suddette limitazioni, in caso di "tumulti o gravi disordini", oppure "qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" o, comunque, se il comportamento costituisca "un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini", potrà comportare la valutazione dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 TULPS, in materia di pubblici esercizi;
- che l'inosservanza delle normative anti Covid-19, in tema di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramenti, di obbligo sull'uso della mascherina comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e la chiusura dell'attività commerciale da giorni 5 a giorni 30. Che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. Che l'inosservanza delle suddette limitazioni, in caso di "tumulti o gravi disordini", oppure "qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" o, comunque, se il comportamento costituisca "un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini", potrà comportare la valutazione dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 TULPS, in materia di pubblici esercizi;
- che l'inosservanza delle normative anti Covid-19, in tema di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramenti, di obbligo sull'uso della mascherina comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e la chiusura dell'attività commerciale da giorni 5 a giorni 30;

INFORMA

che del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa alla Questura di Palermo, alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese; al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese; alla Capitaneria di Porto di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale 13 Agosto 2020.



CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

Il Commissario Straordinario
Io presti antonio / ArubaPEC S.p.A.